

**DELIBERA N. 31**

**XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)  
(GU14/231193/2020)**

**Corecom Calabria**

IL COMITATO nella riunione del 10/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

VISTA l'istanza di DI XXX del 20/01/2020 acquisita con protocollo n. 0024073 del 20/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante rappresenta: *“Qualche giorno prima della scadenza della fattura 2018T000532XXX del 20/06/2018 di €. 506.65 e scadente il 20/07/2018, contatto l'assistenza business della Wind tramite il 1928, usando il mio cellulare Samsung S8+ con numero +39 347 5514XXX Wind Business ricaricabile con partita iva, per richiedere la dilazione del pagamento di tale bolletta e non incorrere in una sospensione dei servizi già accaduta in precedenza che mi ha comportato enormi disagi, tenendo conto che io espleto il mio lavoro di assistenza informatica con il telefono, che è intestato alla mia azienda, S.I.M.CAL. di XXX, quindi l'operatore mi rispondeva che si poteva procedere con la richiesta ma dopo che la bolletta fosse scaduta. Attendo quindi e dopo la scadenza rifaccio la chiamata, la mia richiesta viene presa regolarmente in carico e mi viene detto che se tale richiesta viene accettata dall'amministrazione riceverò email con i dettagli della dilazione ed in quante rate sarebbe stata ripartita e come espletare il pagamento. Attendo e non ricevendo alcuna comunicazioni ricontatto l'assistenza, l'operatore mi comunica che la dilazione è stata accettata ed è stata ripartita in tre rate e che mi è stata inviata email con i dettagli di tutto e come effettuare i pagamenti, specificando di non aver ricevuto niente l'operatore effettua una verifica e mi comunica una email che non corrisponde con la mia, allora lo stesso effettua una rettifica e mi comunica che l'amministrazione provvederà a rimandarmi tutto all'e-mail corretta, ringrazio e chiudo la telefonata. Attendo fiducioso e non ricevendo ancora nulla, rifaccio la telefonata, l'operatore mi dice che lui non è in grado di dirmi nulla e che l'amministrazione deve contattarmi, chiedo di fare un sollecito e chiudiamo la telefonata. Attendo ulteriormente e rammaricato per tale ritardo ricontatto l'assistenza, questa volta l'operatrice, dopo aver verificato il tutto mi dice che la dilazione è stata accettata ma che però la prima rata era nel frattempo scaduta e non avendo io fatto il pagamento la concessione della dilazione era decaduta, raccogliendo tutta la pazienza del mondo ho provato ad evidenziare alla signora che io non avevo ricevuto nulla e quindi non ero responsabile del non pagamento ma che non ero nelle condizioni di pagare in quanto non conoscevo l'importo e a chi dovevo corrisponderlo e la modalità (bollettino, bonifico ... etc) ma lei sembrando un robot con il disco incantato continuava a ripetermi che ormai la rata era scaduta ed io non avevo pagato, rendendomi conto che spreco il mio tempo, ho chiesto di parlare con un responsabile, ma la signora mi diceva che non c'era da parlare con nessuno e che quello che mi diceva era definitivo, a quel punto per evitare di essere scurrile con la signora che ripeto ripeteva meccanicamente la stessa solfa ho chiesto se mi poteva fornire una pec a cui scrivere e mi ha fornito la seguente*



*'customercareswindtrebusiness@pec.windtre.it' a cui ho scritto il testo che riporto di seguito: "In riferimento alla fattura in oggetto con scadenza 20/07/2018 di €. 506,65, per non incorrere in sospensioni come successomi precedentemente, mi sono preoccupato di contattare il servizio assistenza amministrativa per chiedere una dilazione della stessa e quindi rispettare i pagamenti dovuti, avendo contattato il servizio prima della scadenza, l'operatore mi riferiva che per attivare tale procedura la fattura doveva essere scaduta, per cui, ho ripetuto la telefonata subito dopo la scadenza e l'operatore in questione ha effettuato la richiesta specificandomi che sarei stato contattato per comunicarmi, se accettata, della eventuale dilazione. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, i primi giorni di Agosto mi sono preoccupato di contattare nuovamente il servizio, lo stesso mi comunicava che in realtà la pratica era stata accettata solo che era stata inviata comunicazione ad un indirizzo e-mail errato, effettuava la correzione dell'email e mi comunicava che le rate erano tre ma comunque dovevo ricevere l'email per attivare il tutto, a tutt'oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione e ricontattando poc'anzi il servizio assistenza amministrativa, l'operatrice mi comunica che essendo la pratica attiva dal 25/07/2018 e non avendo pagato la prima rata per come stabilito, la Pratica nr. 775423XXX del 25/07/2018 era ancora attiva ma in sofferenza perché non avevo pagato, alle mie rimostranze che io non potevo fare alcun pagamento in quanto non ho ricevuto alcuna comunicazione scritta che mi prospettava la rateizzazione e la modalità per effettuarla, la stessa mi ripeteva che non avendo io pagato non poteva fare niente perdendo qualsiasi forma di raziocinio in merito come se per assurdo fossi davanti un registratore che ripeteva la stessa tiritera, alla fine si è sbloccata e mi ha fornito questa pec a cui scrivere. Confidando che chi risponderà a questa mia e-mail si renda conto che non sapendo non potevo rispettare i termini della pratica in quanto non mi era stato comunicato, chiedo la cortesia di rispedirmi il tutto in modo che possa espletare i pagamenti e risolvere la problematica. In attesa Vs. riscontro porgo cordiali saluti.".* A tale mia richiesta nulla è stato proferito né tantomeno sono stato contattato da nessuno, poi con agosto sono arrivate le ferie e quindi al rientro sono stato preso dal lavoro, nessuno mi ha contattato e quindi è pervenuta altra fattura di ulteriori €. 547,09 e quindi non riuscendo ancora a pagare la prima con l'aggiunta della seconda sono ovviamente ritornato alla sospensione in uscita delle chiamate dai cellulari e a non poter utilizzare internet da casa dove ho anche ubicato l'ufficio, avendo avuto poco lavoro, non ho potuto provvedere a pagare nessuna delle fatture scadute e a peggiorare il tutto è anche pervenuta una terza fattura di ulteriori €. 472,76 verso dicembre sono stato ricontattato chiedendomi il pagamento di tutte e tre le fatture ed alle mie rimostranze sugli eventi di luglio l'operatore mi diceva che era addetto al recupero crediti e che non accedeva a tale situazione, alle mie richieste di darmi la possibilità di lavorare e di pagare dilazionato lo scaduto mi diceva che non poteva fare niente, allora mi sono rivolto al commerciale esterno a Wind che a suo tempo mi aveva fatto il contratto con Wind, lo stesso mi consigliava di cambiare operatore in modo da poter operare ed avendo io questa necessità proprio per il lavoro che svolgo, mi proponeva di passare a Fastweb, procedo in tal senso ma purtroppo la Fastweb provvede al passaggio di internet ma non mi fa pervenire le schede sim per passare il mobile anche a Fastweb, la Wind allora chiude le mie due sim per cui il mio numero 3475514XXX risulta irraggiungibile e la seconda

*scheda avente numero 3206184XXX invece risulta inesistente ovviamente il disagio per me e per il mio lavoro diventa enorme, pur riuscendo in qualche modo a sopperire con il whatsapp e usando un'altra sim non Wind che mi facesse da router per il mio telefono per usare la wifi e restare operativo con almeno whatsapp, ovviamente nessun'altra comunicazione è avvenuta tra me e la Wind e loro poi siccome avevo anche i telefoni che pagavo ratealmente sulle fatture, hanno bloccato gli imei dei telefoni rendendo 4 telefoni inutilizzabili come telefonia. La mia storia aziendale con wind è piuttosto lunga in quanto con loro avevo inizialmente attivato una adsl fino a 20 mega a casa mia con numero voip che mi funge anche da posto di lavoro aziendale in via XXX, 42, 89013 Gioia Tauro (RC), ed una adsl fino a 7 mega presso casa di mia madre sempre a Gioia in via XXX, 21, poi avevo attivato sempre con wind 7 sim tutte intestate alla simcal di mia proprietà poi negli anni da 7 sono scese a 2 e l'adsl fino a 20 Mega si è trasformata in fibra ed inoltre ho acquistato con loro 4 telefoni nel tempo pagandoli ratealmente nelle bollette, di questi un Samsung S7 Edge bianco di cui (dalle bollette non pagate) restano due rate da pagare ed essendosi rotto il display, non convenendo ripararlo è in disuso, poi un altro Samsung s7 Edge nero di cui restano da pagare 4 rate, un Samsung S7 Gold di cui restano 5 rate ed infine un Samsung S8+ nero di cui restano 9 rate da pagare. Quindi da quando la wind ha visto che sono passato a Fastweb hanno chiuso l'adsl fino a 7 mega ed il numero 0966 51XXX che dalla notte dei tempi era intestato alla mia famiglia, bloccato due sim e 4 telefoni. Il mio stato attuale per i servizi è il seguente: il numero 3475514XXX lo uso solo come WhatsApp usando un altro telefono come router wifi; per la telefonia ho il numero 3515999XXX; la fibra a casa-ufficio con fastweb ed il numero voip 0966420XXX agganciato su essa per cui il passaggio da Wind a Fastweb con questo ha funzionato." A fronte di quanto supra riportato, ha avanzato le seguenti richieste: "Si chiede nel più breve tempo possibile il ripristino di quanto contrattato precedentemente con la società Wind, concedendo al sottoscritto la possibilità come già richiesta ed accettata dalla società Wind, ma comunque mai comunicata allo scrivente, di pagare le somme con un piano di rientro e nello specifico si chiede il ripristino immediato della sim con il numero 347.5514XXX e della sim 320.6184XXX e di sbloccare gli IMEI di quattro telefoni ed ancora di ripristinare il numero di lena fissa 0966.51XXX. Si chiede il giusto indennizzo per mancato riscontro al reclamo e violazione degli obblighi informativi. Si chiede il giusto indennizzo per cessazione indebita di due sim e blocco IMEI di 4 telefoni nonostante vi fosse stata richiesta di dilazione di pagamento del sottoscritto ed ancora per aver cessato anche la linea telefonica con attribuito il numero 0966.51XXX".*

## **2. La posizione dell'operatore**

Preliminarmente eccepisce la mancanza di sinteticità dell'istanza in violazione di quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento n. 353/19/CONS. Argomenta: "A fronte della sottoscrizione dei relativi contratti la convenuta attivava, a far data dal 2016, a nome della S.I.M. CAL DI XXX, le utenze di seguito riportate: fisse 096651XXX – 09661900XXX - i01305XXX / 0966420XXX e mobili 3475514XXX – 3206184XXX – 3454371XXX – 3427588XXX oltre a quattro terminali. Preme evidenziare che sin da subito il cliente non onorava i pagamenti relativi alle suddette utenze al punto che la

convenuta si vedeva costretta a sollecitare la regolarizzazione della posizione amministrativa dal 2016, per tutto il 2017 e parte del 2018 sia tramite contatto telefonico sia tramite comunicazioni scritte.

Stante il persistere dello stato di morosità, come previsto dalle condizioni generali di contratto, la convenuta sospendeva le utenze in data 19/03/2018, inviava altresì lettera di preavviso risoluzione contrattuale il successivo 31/05/2018. Mai alcuna comunicazione né pagamento venivano inviati da parte istante che al contrario faceva pervenire richiesta di migrazione dell'utenza 3454371XXX verso altro gestore. Solo in data 25/07/2018 e mai prima di allora il cliente contattava il Servizio Clienti manifestando la propria volontà di saldare il debito seppur in modalità rateizzata. Prontamente la convenuta riconosceva la possibilità di un piano di rientro, oltre a concordare le rate telefonicamente inviava quindi opportuna comunicazione con indicazione di importi insoluti e scadenze. Il suddetto piano di rientro non verrà mai rispettato, il cliente nuovamente sollecitato in maniera ripetuta, presenta difatti ad oggi la seguente posizione debitoria: euro 3073.83. Preme evidenziare che, nelle more del provvedimento ex art 5 GU5/93545/2019, la convenuta aveva già provveduto allo sblocco dei codici Imei dei terminali che risultano ora regolarmente in uso al cliente. In risposta al suddetto provvedimento, la convenuta comunicava altresì l'impossibilità di ripristinare le utenze frattanto disattivate per morosità come da condizioni generali di contratto”.

Nel merito sottolinea l'infondatezza dell'istanza, atteso che l'istante non fornisce alcuna prova di quanto lamentato, né alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Richiama a tale proposito le Delibere Agcom n. 70/12/CIR e n. 3/11/CONS.

Evidenzia l'assoluta inerzia del ricorrente che non soltanto ha ignorato i molteplici solleciti di pagamento, pur usufruendo del servizio, non ha neppure rispettato il piano di rientro concordato con gli uffici di credito preposti e pertanto ritiene che sia configurabile la fattispecie del concorso del fatto colposo del creditore espressamente contemplata dalla delibera 276/13/CONS, *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”*.

Di converso asserisce il proprio comportamento corretto, avendo eseguito la sospensione/disattivazione della linea, secondo quanto previsto dall'art. 9 delle C.G.A., e soltanto dopo l'invio di numerosi solleciti ai fini della regolarizzazione della posizione debitoria e il riconoscimento di un piano di rientro atto ad agevolare il ricorrente nel saldo dei pagamenti.

Esclude infine alcun tipo di responsabilità imputabile a suo carico in relazione alla mancata risposta al reclamo, posto che il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione che attesti l'inoltro della suddetta contestazione.

Per tali motivi ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante, perché infondate sia in fatto sia in diritto.

Successivamente, l'istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del nuovo Regolamento di procedura, delibera n. 203/18/CONS e successive modifiche ed integrazioni, la propria memoria con cui, oltre ad insistere nelle richieste già formulate, ha precisato di non aver ricevuto alcuna e-mail con il piano di rientro, né alcuna PEC, tanto che la società resistente non ne ha provato né l'invio né il ricevimento



delle stesse. Ciò gli ha impedito dunque di rispettare il piano di rientro concordato. Rappresenta infine, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, di aver inoltrato reclamo a mezzo PEC, il 14 agosto 2018 e ne allega le ricevute di accettazione e di consegna.

### **3. Motivazione della decisione**

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante possono essere accolte.

L'istante lamenta l'illegittima sospensione delle due Sim di cui era titolare, confermata dalla società resistente, la quale, dal canto suo, ha evidenziato la persistente morosità del primo che avrebbe determinato l'azione amministrativa. Questi, consapevole di aver omesso il pagamento di alcuni conti telefonici, ha chiesto una dilazione di pagamento per onorare il proprio debito, affermando di non aver mai ricevuto l'accettazione della richiesta e il piano di rientro concordato con le modalità di pagamento, che la società invece sostiene di avergli inviato; senza però dare prova dell'avvenuto suo ricevimento. Ciò, di per sé, non giustificerebbe l'inadempimento dell'obbligo a pagare il corrispettivo della prestazione fornita. Infatti, in caso di mancata ricezione dei conti, l'Autorità richiede all'utente, a fronte della regolare e continua fruizione del servizio, di rendersi parte diligente e acquisire informazioni dall'operatore per verificare la propria posizione contabile (ex multis Delibera Agcom n. 86/12/CIR nonché Delibera n. 10/12 Corecom Emilia-Romagna). A tal proposito il ricorrente assume d'essersi rivolto più volte al servizio clienti per avere informazioni in merito all'accettazione della sua richiesta di rateizzazione dei pagamenti dovuti, e, a motivo della mancanza di adeguati riscontri, ha inviato il 14 agosto 2018 a mezzo PEC un reclamo con cui ha chiesto di ricevere il piano di rientro con le modalità di pagamento, al fine di saldare la morosità. Ciò nonostante, la società resistente ha eseguito la sospensione delle utenze telefoniche ai sensi dell'art. 9 delle C.G.A. Epperò, come accennato, tale azione amministrativa è da considerarsi illegittima, in violazione sia delle disposizioni regolamentari vigenti, sia delle condizioni generali di contratto, poiché posta in essere in assenza di preavviso. L'art. 9 delle C.G.A., richiamato dall'operatore, nonché l'art. 5 della Delibera 203/2018/CONS e successive modifiche ed integrazioni, prevedono l'obbligo di informare preventivamente l'utente della sospensione dell'utenza per il mancato pagamento del servizio, nel caso di specie, però, non vi è prova alcuna del suddetto preavviso, atteso che la resistente deposita una schermata con le date di alcune lettere di sollecito di pagamento e di un preavviso di risoluzione contrattuale senza però fornire alcuna prova del loro contenuto, né del loro invio o della loro ricezione da parte dell'istante, il quale invece ha asserito di non averli ricevuti. In relazione al periodo in cui si è verificata la sospensione le parti hanno indicato date discordanti, ma la durata dello stesso si evince da quanto affermato dalla società resistente nella nota depositata nell'ambito della procedura cautelare instaurata dinanzi a questo Ufficio il 20 gennaio 2020, con cui rappresenta che *“ le utenze 347551XXX e 3206184XXX sono state dapprima sospese in data 23 ottobre 2019 e successivamente cessate definitivamente in data 18/01/2019. Soltanto in pendenza della presente procedura si è provveduto allo*

*sblocco degli apparati ma come su indicato le utenze sono state definitivamente cessate per morosità in data 18 Gennaio dello scorso anno e non è tecnicamente possibile procedere alla riattivazione”.*

Per tali motivi, la società è tenuta a corrispondere al ricorrente un equo indennizzo per l’illegittima sospensione delle utenze mobili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1, e 13, commi 5 e 6, dell’allegato A) alla delibera n. 347/18/CONS per il periodo sopra indicato, per un importo pari ad € 1.305,00 (milletrecentocinque/00) così computato :7,50 x 87 giorni x 2 utenze business.

Nessun indennizzo può essere riconosciuto per la cessazione della linea fissa che non è oggetto della presente istanza di definizione.

Si rigetta inoltre la richiesta di pagare le somme dovute con un piano di rientro al fine di ottenere il ripristino immediato delle Sim con il numero 347.55145XXX e numero 320.6184XXX oggetto di contestazione, nonché di sbloccare gli IMEI di quattro telefoni ed ancora di ripristinare il numero di linea fissa 0966.51876, in quanto, come già sopra evidenziato, le utenze mobili sono cessate definitivamente ed è impossibile la loro riattivazione, mentre per la linea fissa si ribadisce che non costituisce oggetto della presente procedura e da ultimo i codici IMEI dei telefoni cellulari sono già stati sbloccati in seguito alla procedura ex art. 5 del Regolamento.

Si accoglie invece la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo effettuato dall'utente, a mezzo PEC, il 14 agosto 2018, non riscontrato. Cосicché ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui l'operatore deve fornire l'esito del reclamo entro il termine indicato nel contratto, e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto con motivazione adeguata, l'istante ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo, in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all’articolo 11, comma 2, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP. Per la determinazione dell’indennizzo, si applica l’art. 12, comma 1 e 2, dell’Allegato A della Delibera Agcom n. 347/18/CONS che ha modificato il Regolamento Indennizzi di cui all’All. A) della Delibera 73/11/CONS. Nel caso di specie il ritardo accumulato dall'operatore va rapportato al periodo compreso tra il 14 agosto 2018 (data del reclamo) e il 17 gennaio 2020 (data del tentativo di conciliazione) che corrisponde a oltre un anno e mezzo di ritardo. Per l’effetto, si riconosce all’utente un indennizzo di € 300,00 (trecento /00), tetto massimo previsto dal Regolamento.

Si accoglie, tuttavia, la richiesta della resistente di compensazione delle relative poste debito/credito, poiché trattasi di somme non corrisposte e dovute dal ricorrente; trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e dunque compensabile.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Dott. Maurizio Priolo, resa ai sensi dell’art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni;

UDITO il Presidente, nell'odierna seduta, il Comitato all'unanimità

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. la società Wind Tre XXX (Very Mobile) è tenuta a liquidare alla XXX, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme: a) € 1.305,00 (milletrecentocinque/00) a titolo di indennizzo per sospensione delle utenze mobili, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia; b) € 300,00 (trecento/00), a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

2. La società Wind Tre XXX (Very Mobile) è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

3. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e del Co.re.com.

Reggio Calabria, 10 novembre 2022

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio Scarpino

Firmato digitalmente da

**Fulvio Scarpino**

CN = Fulvio Scarpino  
C = IT